



1783 / 1571

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 21964/2009

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 1783

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. C. I.

- Dott. FABRIZIO FORTE - Presidente - Ud. 07/10/2014
- Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere - PU
- Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -
- Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Rel. Consigliere -
- Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 21964-2009 proposto da:

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

presso l'avvocato

rappresentato e difeso dall'avvocato

giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

2014

1650

contro

.P.A. (c.f.), in

persona del legale rappresentante pro tempore,

Fallimentare

Societaria

elettivamente domiciliato in ROMA, Via I

presso l'avvocato

rappresentato e difeso dall'avvocato

giusta procura a margine del

controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 2751/2008 della CORTE

D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella

pubblica udienza del 07/10/2014 dal Consigliere

Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito per il controricorrente, l'Avvocato

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore


Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Amv

Fallimenti e

Società.it



Svolgimento del processo

Con sentenza depositata in data 8 giugno 2006, il Tribunale di Napoli, in accoglimento dell'azione sociale di responsabilità promossa nei confronti di _____ dalla s.p.a.

_____, quale successore (in virtù di atto di scissione del dicembre 2000) della s.p.a.

_____ della quale il predetto era stato amministratore unico dall'agosto 1998 al giugno 2001, lo condannava al risarcimento dei danni -nella complessiva somma di € 247.237,94- prodotti alla società stessa a seguito della stipula, in data 1 settembre 1998, di una transazione particolarmente pregiudizievole con la Cooperativa _____ s.c.r.l., concessionaria dal gennaio 1989 del diritto di pesca nel lago _____ del quale la società amministrata dallo _____ era titolare. Con la predetta Cooperativa era, al momento della transazione, in corso (e giunto ormai al termine, essendosi in attesa della pubblicazione della decisione motivata, poi non avvenuta a seguito di richiesta congiunta delle parti) un giudizio arbitrale promosso dalla _____ per l'accertamento dello scioglimento, alla data del 1.1.1995, del contratto di _____

concessione (di durata annuale rinnovabile tacitamente salvo disdetta), la corresponsione di un indennizzo per la successiva occupazione senza titolo e la condanna al rilascio. La responsabilità dello

veniva ritenuta sussistente in ragione della violazione dell'obbligo di curare con diligenza e perizia l'amministrazione della società, per non avere assunto, prima di stipulare la transazione, le necessarie informazioni e pareri qualificati non solo sui probabili esiti favorevoli del giudizio arbitrale ma anche sulle conseguenze di quell'atto con quel contenuto. Con l'accordo transattivo, infatti, la società amministrata dallo aveva riconosciuto la natura agraria del contratto concluso dalle parti nel 1989 (come sostenuto dalla Cooperativa in relazione ad una non prevista in contratto né dimostrata attività di piscicoltura, ai fini della applicazione della durata legale con la conseguente inefficacia della disdetta comunicatale dalla) e rinunciato a tutte le pretese esercitate nel giudizio arbitrale, senza una effettiva contropartita e senza porre basi solide per una definizione della situazione, essendosi la cooperativa limitata a promettere genericamente

motivazione, è ragionevole ritenere che la
sarebbe potuta rientrare in possesso del lago e dei
beni ivi collocati). Rigettava invece l'appello
incidentale della per il
riconoscimento del danno da perdita degli utili che la
società avrebbe potuto conseguire, nel periodo tra
l'aprile 1999 ed il giugno 2001, da altre attività di
sfruttamento economico ove avesse acquisito, con il
rilascio, la libera disponibilità del lago
Avverso tale sentenza ha
proposto ricorso per cassazione affidato a cinque
motivi, cui resiste con controricorso la s.p.a.
Entrambe le parti hanno
depositato memoria.

Motivi della decisione

1. I primi due motivi di ricorso investono
l'accertamento della responsabilità del ricorrente.
1.1. Con il primo motivo si denuncia: a) la violazione
o falsa applicazione del disposto dell'art.2392
cod.civ., deducendo che la Corte distrettuale -
contrariamente al principio di diritto pur
esplicitamente affermato- avrebbe valutato in concreto
la condotta gestionale del ricorrente sindacando il
merito della scelta di concludere la transazione con

la cooperativa concessionaria, il cui contenuto la Corte stessa avrebbe ritenuto non conveniente economicamente per la società amministrata; b) la violazione o falsa applicazione dell'art.1394 cod.civ., deducendo che la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto che il ricorrente avesse agito in conflitto di interessi, laddove tale fatto specie richiede l'esistenza, con riguardo al concreto atto posto in essere, di un rapporto di incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, che la Corte non ha illustrato. 1.2. Con il secondo motivo si denuncia la insufficienza e contraddittorietà della motivazione, deducendo che la Corte distrettuale, pur non dubitando che al momento della transazione non fosse nota la decisione degli arbitri perché (ancorchè già deliberata) non resa pubblica, avrebbe poi ritenuto sussistenti gli addebiti di negligenza e imperizia a carico del ricorrente proprio sulla scorta di tale decisione da lui non conosciuta; il cui contenuto, d'altra parte, egli avrebbe potuto prevedere solo quanto all'accoglimento della domanda di rilascio, non anche di quella di risarcimento danni. 2. I successivi tre motivi investono la liquidazione dei danni. 2.1. Con

il terzo motivo si denuncia la insufficienza e contraddittorietà della motivazione insistendo da un lato, nel rilevare la contraddizione tra la affermazione della necessità di formulare un giudizio ex ante che non tenga conto del lodo non conosciuto al momento della transazione e la motivazione che la Corte di merito avrebbe in concreto adottato sulla base del lodo stesso, dall'altro nel dedurre la insufficienza della motivazione sul danno ascrivibile alla condotta del ricorrente, sostenendo che la Corte di merito non avrebbe indicato gli elementi in base ai quali, al momento della transazione, fosse desumibile una elevata probabilità di accoglimento della domanda di risarcimento danni proposta dalla in sede arbitrale. 2.2. Con il quarto motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art.1225 cod.civ., nonché il vizio di motivazione, deducendo che la Corte di merito avrebbe, in una fattispecie di responsabilità per colpa e non per dolo, riconosciuto alla società attrice danni non prevedibili al momento della transazione, quale per l'appunto la perdita del risarcimento danni richiesto in sede arbitrale, il cui riconoscimento da parte degli arbitri non sarebbe stato prevedibile. 2.3. Con il quinto motivo si

denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art.1227 cod.civ., nonché la insufficienza e contraddittorietà della motivazione, deducendo che la Corte di merito -disattendendo il richiamo al concorso di colpa degli amministratori successivamente investiti delle funzioni del ricorrente sul rilievo della inevitabilità delle conseguenze pregiudizievoli prodotte per la dalla transazione stipulata dal ricorrente stesso- non avrebbe considerato che il conflitto di interessi nel quale, secondo la stessa Corte, versava il predetto avrebbe consentito ai suoi successori di chiedere l'annullamento della transazione, il che non era avvenuto.

3. Tali doglianze sono prive di fondamento.

4. Quanto al primo motivo, ritiene il Collegio che l'infondatezza della denuncia di violazione dell'art.2392 cod.civ. emerge chiaramente dall'esame della motivazione della sentenza impugnata (cfr.pagg.21-26 e 28-32), che rende manifesto come in essa la Corte di merito si sia conformata al principio -non solo astrattamente affermato ma anche coerentemente applicato- secondo cui il giudizio sulla sussistenza, in relazione ad una determinata operazione, di una violazione da parte

dell'amministratore della clausola generale di agire con diligenza non può mai investire le scelte di gestione, ma solo la diligenza mostrata dall'amministratore nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere: quel giudizio quindi si sostanzia nella verifica sulla eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità (cfr. ex multis: Cass. Sez. I n. 3409/13; n. 5718/04; n. 3652/1997). In tal senso, la Corte di merito non ha mancato di precisare come oggetto di addebito al ricorrente non fosse la scelta di chiudere in via transattiva la lite in corso con la Cooperativa prima che gli Arbitri si pronunciasse, bensì la scarsa diligenza e imperizia mostrata dal medesimo nell'approcciarsi al problema (omettendo di consultare il legale della società, onde acquisire informazioni sul probabile esito della controversia anche alla luce dell'attività istruttoria svolta, nonché elementi di valutazione circa il peso delle concessioni da offrire alla controparte e l'entità di quelle da richiedere) e nel preparare il negozio transattivo da concludere, il cui contenuto

rendeva certo unicamente un dato giuridico
fondamentale, sfavorevole per la (il
riconoscimento della natura agraria del rapporto, che
-per le ragioni puntualmente indicate dalla Corte di
merito e non specificamente censurate- ben poteva
presumersi sarebbe stato disatteso dagli Arbitri,
senza d'altra parte consentire di definire, neppure
nei termini essenziali, il nuovo rapporto che si
intendeva instaurare tra le parti, non solo quanto al
corrispettivo ed alla disciplina del periodo
intertemporale successivo alla disdetta del 1994, ma
anche quanto alla necessità di coordinamento con il
contratto di affitto di parte del lago per la attività
di molluschicoltura che la aveva nel 1995
stipulato con altra Cooperativa. In tale contesto,
dunque, non potrebbero ritenersi sufficienti ad
escludere la responsabilità, senza pervenire ad una
vanificazione del dovere di agire con la diligenza
dovuta nell'esercizio della funzione di amministrare
interessi altrui, le generiche considerazioni del
ricorrente in ordine alla insindacabilità delle scelte
gestionali, in difetto di ogni evidenza in ordine alle
cautele, verifiche e informazioni che il ricorrente
abbia assunto prima di compiere un atto avente quel

contenuto ed in quella situazione. 4.2. Sempre in relazione al primo motivo, va evidenziato come la denuncia di violazione del disposto dell'art.1394 cod.civ. sia incongrua rispetto al decisum. La sentenza impugnata non ha fondato il giudizio sulla sussistenza della responsabilità del ricorrente sul disposto dell'art.2391 o dell'art.1394 cod.civ., bensì dell'art.2392 cod.civ., cioè per l'appunto sul dovere di agire con diligenza nel compiere l'atto di gestione di cui trattasi. E' infatti in tale ambito che va collocato l'addebito (cfr.pag.21) circa il difetto di diligenza del ricorrente nel considerare gli interessi della società da lui amministrata (rendere proficuo lo sfruttamento del lago), tanto da valorizzare nelle premesse della transazione interessi di cui era portatrice la controparte (la salvaguardia di antichi mestieri e la conservazione del posto di lavoro). Né in contrario può addursi quanto affermato nella sentenza impugnata per escludere la rilevanza -quale esimente- della circostanza, dedotta dal ricorrente, che la tutela di tali interessi mediante la definizione transattiva della lite con la Cooperativa corrispondesse agli auspici del Comune di cui il Ministero del Tesoro successivamente,

nel marzo 1999, trasferì la titolarità del 99,9 % delle azioni della Al riguardo la Corte di merito ha tra l'altro espresso il (condivisibile) convincimento secondo cui, intercorrendo tra amministratore e società il rapporto contrattuale relativo alla attività di amministrazione, gli interessi e le intenzioni dei soci, anche di maggioranza, devono considerarsi inidonei salva l'ipotesi qui non ricorrente in cui si siano trasferiti in deliberazioni legittimamente assunte dall'assemblea ad orientare le scelte dell'amministratore, che debbono essere improntate alla tutela degli interessi della società, che sono essenzialmente economici anche quando il capitale sia prevalentemente in mano pubblica. Ma dall'esame complessivo della motivazione emerge chiaramente come la Corte abbia nella specie ravvisato nella negligente valutazione dell'interesse sociale solo un ulteriore elemento rafforzativo della violazione del canone generale posto dall'art.2392 cod.civ. (cfr.pag.23), non già la violazione del dovere specifico di cui all'art.2391 cod.civ.

5. Quanto al secondo motivo, le considerazioni sopra svolte conducono ad escludere anche la denunciata

contraddittorietà della motivazione. La Corte di merito ha puntualmente esposto (cfr. pagg. 28-29) le molteplici ragioni per le quali, prescindendo dal contenuto della decisione degli Arbitri (la cui conoscenza da parte del ricorrente al momento della transazione la Corte ha coerentemente escluso), non fosse oggettivamente prevedibile al momento della transazione un esito negativo per la del giudizio arbitrale. Il ricorrente del resto non ha censurato alcuna delle ragioni esposte, ed anzi ha espressamente ammesso che l'accoglimento della domanda di rilascio - con l'accertamento quindi dell'intervenuto scioglimento del contratto alla data del gennaio 1995 - fosse oggettivamente prevedibile; ha contestato che altrettanto valga per l'accoglimento della ulteriore domanda che era stata posta agli arbitri dalla , quella di risarcimento dei danni derivanti dalla illegittima protrazione dell'uso del lago successivamente al gennaio 1995. Ma, una volta accertato lo scioglimento del contratto a quella data, il risarcimento per il periodo successivo sino alla riconsegna era senz'altro dovuto a norma dell'art. 1591 cod. civ.; e nella liquidazione di tale danno non potevano gli Arbitri non considerare, alla

stregua della stessa norma, il dato oggettivo, acquisito al giudizio arbitrale, del corrispettivo di lire 40.000.000 per anno che nello stesso periodo la aveva pattuito con altra Cooperativa (cfr. sopra) per l'affitto di una parte soltanto del lago da destinare alla molluschicoltura. Né può fondatamente opporsi l'omessa considerazione dell'inquinamento del lago, che la sentenza impugnata ha invece espressamente considerato (cfr. pag. 421, ma non per smentire il dato certo del contratto concluso con l'altra Cooperativa (con quanto ne consegue ai fini della valutazione della chance perduta con il protrarsi dell'uso di fatto della cessata concessione), bensì per escludere una apprezzabile e ragionevole probabilità -sulla quale invece insisteva la con l'appello incidentale- di conseguire nel limitato arco di tempo in questione ipotetici maggiori utili con l'avvio di un nuovo e proficuo sfruttamento delle risorse ittiche del lago.

6. Tali considerazioni conducono a disattendere anche il terzo motivo, nel quale le contestazioni testè esaminate vengono riprodotte dal ricorrente sotto il diverso ma concorrente profilo della prova del danno subito dalla per la perdita della chance a

causa della condotta negligente del suo amministratore.

7. Anche nel quarto motivo il ricorrente insiste nel rilevare come l'accoglimento della domanda di risarcimento danni da ritardo nella restituzione non fosse prevedibile, sì che il danno per la perdita della chance di conseguire tale risarcimento (nella misura di lire 40.000.000 per anno di occupazione senza titolo) non avrebbe dovuto essere riconosciuto dalla Corte di merito, stante il disposto dell'art.1225 cod.civ.in tema di responsabilità per condotte colpose. Tuttavia, da un lato, la violazione del disposto di tale norma è esclusa dal fatto che la sentenza impugnata ha ritenuto, in concreto, prevedibile il danno da perdita della chance di percepire il risarcimento nella misura poi liquidata dagli Arbitri; dall'altro, tale accertamento in concreto si sottrae, per le ragioni già indicate, alle censure espresse dal ricorrente, essenzialmente dirette a proporre una diversa valutazione di merito estranea alla verifica di legittimità da compiersi in questa sede.

8. Quanto infine al quinto motivo, la tesi ivi esposta -secondo la quale il concorso di colpa degli

amministratori successivamente investiti delle
funzioni svolte dallo sino al 2001
risiederebbe nel non avere i predetti esercitato, nel
termine prescrizione, l'azione di annullamento della
transazione perché conclusa dal ricorrente in
conflitto di interessi con la società da lui
rappresentata- non risulta prospettata tempestivamente
in sede di merito, né trova riscontro nella sentenza
impugnata che, come già esposto, non ha accertato la
ricorrenza di tale fattispecie nella condotta del
ricorrente.

9. Si impone dunque il rigetto del ricorso, con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle
spese, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
al rimborso in favore della controparte delle spese di
questo giudizio, in complessivi € 8.200,00 (di cui €
200,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e
accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sezione prima civile della Corte Suprema di
Cassazione, il 7 ottobre 2014

L'estensore

Il presidente

DEPOSITATO
IN CANCELLERIA

17

- 2 FEB 2015